



**CONDIZIONI GENERALI
DEL SERVIZIO DI
REMUNERAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA
E TERMICA PRODOTTA
DA FONTI RINNOVABILI
NELLE ISOLE MINORI
NON INTERCONNESSE
DI CUI AL D.M. 14 FEBBRAIO
2017**

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE DI CUI AL D.M. 14 FEBBRAIO 2017	3
1.1 PARTE GENERALE	4
1.1.1 PREMESSE	4
1.1.2 OGGETTO DEL CONTRATTO	6
1.1.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.....	6
1.2 PROFILI ECONOMICI	6
1.2.1 MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	6
1.2.2 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E CORRISPETTIVI GSE.....	7
1.2.3 PAGAMENTI E FATTURAZIONE	8
1.3 OBBLIGHI	10
1.3.1 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE.....	10
1.3.2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE.....	11
1.3.3 VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	13
1.3.4 CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI.....	14
1.3.5 CESSIONE DELL'IMPIANTO.....	16
1.4 PROFILI CONTRATTUALI	16
1.4.1 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO	16
1.4.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
1.4.3 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.....	17
1.4.4 RECESSO DAL CONTRATTO.....	18
1.4.5 ACCORDI MODIFICATIVI.....	18
1.4.6 RITARDATO PAGAMENTO	18
1.4.7 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	18
1.4.8 COMUNICAZIONI.....	18
1.4.9 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO	18
1.4.10 FORO COMPETENTE.....	19

2	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE DI CUI AL DM14 FEBBRAIO 2017	20
2.1	PARTE GENERALE	20
2.1.1	PREMESSE	20
2.1.2	OGGETTO DEL CONTRATTO	22
2.1.3	DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.....	22
2.2	PROFILI ECONOMICI	22
2.2.1	REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA E CORRISPETTIVI GSE.....	22
2.2.2	PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	22
2.3	OBBLIGHI	23
2.3.1	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE	23
2.3.2	OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE.....	23
2.3.3	VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	25
2.3.4	MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO	26
2.4	PROFILI CONTRATTUALI	26
2.4.1	PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO	26
2.4.2	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
2.4.3	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.....	27
2.4.4	RECESSO DAL CONTRATTO.....	27
2.4.5	ACCORDI MODIFICATIVI.....	28
2.4.6	RITARDATO PAGAMENTO	28
2.4.7	RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	28
2.4.8	COMUNICAZIONI.....	28
2.4.9	PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO	28
2.4.10	FORO COMPETENTE.....	28

INTRODUZIONE

Il presente documento disciplina le condizioni generali del servizio di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse (nel seguito "**Condizioni Generali**") di cui al D.M. 14 febbraio 2017 (nel seguito "**Decreto**") che trovano applicazione nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia ammesso alla remunerazione ai sensi del citato Decreto e della Deliberazione 558/2018/R/EFR (nel seguito "**Deliberazione**").

In particolare al capitolo 1 si riportano le condizioni generali del servizio di remunerazione dell'energia elettrica, al capitolo 2 si rappresentano le condizioni generali del servizio di remunerazione dell'energia termica.

Con la domanda di ammissione ai meccanismi remunerativi il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali -comprendenti la parte generale, le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali - riportate nel prosieguo del presente documento.

Il rapporto "contrattuale" tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito, "**GSE**") e il Soggetto Responsabile si instaura solo a seguito dell'ammissione dell'impianto alla remunerazione, comunicata dal GSE mediante specifico provvedimento (lettera di ammissione).

1. CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA FONTI RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE DI CUI AL D.M. 14 FEBBRAIO 2017

Il servizio per la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse è disciplinato, oltre che dalle fonti normative e regolamentari applicabili, dalle presenti Condizioni Generali ed è perfezionato dalla lettera di ammissione alla remunerazione riportante, tra l'altro, le caratteristiche tecniche dell'impianto, la tipologia di intervento, la decorrenza del rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile, la data di inizio della remunerazione e la sua durata, nonché la tariffa base spettante.

1.1 PARTE GENERALE

1.1.1 PREMESSE

- 1) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, all'art. 1, comma 6-octies, dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti.
- 2) Il Decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.
- 3) L'ARERA, con propria Deliberazione 558/2018/R/efr, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per la remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla Deliberazione, il diritto alla remunerazione è alternativo all'accesso ai regimi commerciali di Ritiro Dedicato e di Scambio sul Posto e pertanto la sottoscrizione delle Condizioni Generali e l'invio della lettera di ammissione comporta la risoluzione di diritto dei contratti di Ritiro Dedicato e di Scambio sul Posto eventualmente stipulati.
- 4) La remunerazione prevista dal Decreto non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 28/11 e all'art. 7 del Decreto.
- 5) Nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata l'intera rimozione dell'eternit o dell'amianto, per l'intera quantità di energia elettrica prodotta netta, il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante pari a 14 €/MWh;
- 6) Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto oggetto del Contratto non comportano un incremento della remunerazione spettante;
- 7) Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 dell'Allegato A alla Deliberazione, eventuali interventi effettuati sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ammessi a beneficiare della remunerazione ivi prevista dal Contratto devono rispettare i requisiti definiti dal GSE per l'intero territorio nazionale in applicazione dell'articolo 30 del decreto interministeriale 23 giugno 2016 così come specificati, nei documenti disponibili sul sito internet del GSE per gli

impianti fotovoltaici "*Impianti fotovoltaici in esercizio Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico*", per gli impianti diversi dai fotovoltaici "*Procedure operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi*".

- 8) Nei casi in cui l'istanza ricada nelle condizioni di cui all'art.4.3 dell'Allegato A alla Deliberazione, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto nel periodo intercorrente tra la data di attivazione della connessione riportata su GAUDI' e la data di inizio del ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità previste dalla Deliberazione viene considerata energia elettrica non incentivata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett m) della Deliberazione;
- 9) Il Testo Integrato della Misura (TIME), approvato con Deliberazione 654/2015/R/eel, prevede all'articolo 24, recante *Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata al GSE*, che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale (nel seguito Gestore di Rete) trasmetta al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prodotta secondo le tempistiche stabilite dall'articolo stesso.
- 10) Il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con il Soggetto Responsabile al fine di determinare una gestione operativa del Contratto.
- 11) Al fine di disciplinare e agevolare le attività del Soggetto Responsabile in relazione all'attuazione delle presenti Condizioni Generali, il GSE pubblica sul proprio sito internet (www.gse.it) curandone l'aggiornamento, le Modalità Operative.
- 12) Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Deliberazioni ivi richiamate e loro ss.mm.ii., alle relative Modalità Operative e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, dispacciamento, misura dell'energia elettrica e compensazioni per le imprese elettriche minori, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile.
- 13) Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto si intende rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00.

1.1.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche della remunerazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ammesso ai benefici di cui al Decreto. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 558/2018/R/efr e s.m.i., il Contratto sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa dall'impianto di cui in premessa.

1.1.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

- 1) La decorrenza del Contratto, nonché la durata del periodo di remunerazione sono riportate nella lettera di ammissione.
- 2) Il predetto periodo di diritto alla remunerazione viene considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, applicando i medesimi criteri di cui ai decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 23 giugno 2016.

1.2 PROFILI ECONOMICI

1.2.1 MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA. Ai fini della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal Gestore di Rete, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
- 2) Ai fini dell'applicazione del Contratto, sulla base delle misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete trasmesse dai soggetti responsabili ai fini della misura, il GSE individua l'energia elettrica incentivata e l'energia elettrica non incentivata, secondo le definizioni riportate nell'Allegato A alla Deliberazione 558/2018/R/efr.

Ai sensi dell'art.1, comma1, lett u) dell'Allegato A alla Deliberazione, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda.

1.2.2 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E CORRISPETTIVI GSE

- 1) Fatto salvo quanto previsto al successivo n. 2, il GSE, ai fini del riconoscimento della remunerazione dell'energia elettrica prodotta di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla Deliberazione, eroga al Soggetto Responsabile importi mensili sulla base delle misure inviate dal Gestore di Rete, calcolati secondo quanto definito nel capitolo 4 delle Modalità Operative pubblicate sul sito GSE.
- 2) Per gli impianti di potenza minore o uguale a 55 kW, il GSE, ai fini del riconoscimento della remunerazione dell'energia elettrica prodotta di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla Deliberazione, eroga al Soggetto Responsabile importi bimestrali a fronte del raggiungimento di una soglia minima di importo, sulla base delle misure inviate dal Gestore di Rete, calcolati secondo quanto definito nel capitolo 4 delle Modalità Operative pubblicate sul sito GSE.
- 3) Ai fini del riconoscimento della remunerazione di cui ai paragrafi che precedono, il GSE:
 - a) all'energia elettrica incentivata di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione:
 - a1) effettivamente immessa in rete riconosce una remunerazione pari alla tariffa base di cui all'art. 5 comma 4, lettera a);
 - a2) istantaneamente consumata in sito riconosce, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 4, lettera b), una remunerazione pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa), dell'Allegato A alla Deliberazione;
 - b) all'energia elettrica non incentivata riconosce i prezzi di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. c) della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.;
 - c) riconosce un premio ulteriore alla remunerazione spettante pari a 14 €/MWh, nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata l'intera rimozione dell'eternit o dell'amianto;
 - d) riconosce, nel caso di riattivazioni, la tariffa base moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8;
 - e) applica all'energia elettrica incentivata da impianti a fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 6.1 dell'Allegato A alla Deliberazione, un corrispettivo a copertura dei propri costi amministrativi, previsto dal paragrafo 1 dell'Allegato al D.M. 24 Dicembre 2014 per gli impianti fotovoltaici.

Le Parti provvederanno alla regolazione dei corrispettivi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.

1.2.3 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 1) Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui al paragrafo che precede:
 - sono oggetto di fatturazione attiva da parte del Soggetto Responsabile (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) la remunerazione spettante per l'energia elettrica incentivata e non incentivata;
 - sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A della Deliberazione.
- 2) Ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta di cui al n. 1) del precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE", il GSE rende disponibili al Soggetto Responsabile, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale degli importi spettanti a partire dalle misure comunicate da parte del Gestore di Rete.
- 3) Ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta di cui al n. 1) e 2) del precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE", il GSE:
 - entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di competenza, fatto salvo il caso di mancata rilevazione e registrazione delle misure di produzione, rende disponibili al Soggetto Responsabile, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale:
 - a) dell'energia elettrica incentivata e non;
 - b) dei corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo.
- 4) La fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE" da parte del Soggetto Responsabile (Data fatturazione), laddove prevista, deve essere effettuata:

- a) entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza della produzione di energia elettrica con riferimento agli importi spettanti di cui al n. 1) del precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE";
 - b) entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo al bimestre di competenza della produzione di energia elettrica con riferimento agli importi spettanti di cui al n. 2) del precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE".
- 5) La fattura del Soggetto Responsabile deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n. 55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico un preliminare di fattura che il Soggetto Responsabile deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto dei Soggetti Responsabili, al Sistema di Interscambio (Sdi). Le funzionalità del portale informatico metteranno a disposizione del Soggetto Responsabile sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di Sdi. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dal Soggetto Responsabile ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.

Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, il Soggetto Responsabile deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico una proposta di fattura che il Soggetto Responsabile deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

- 6) Relativamente ai corrispettivi di cui ai n.1) e n.2) del precedente paragrafo 1.2.2. "Remunerazione dell'energia elettrica e corrispettivi GSE", il termine di scadenza delle fatture (Data di pagamento) emesse dalle Parti è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Il termine di scadenza di cui sopra è subordinato:

- al completamento, da parte del Soggetto Responsabile, delle informazioni di nr. e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza, o nei casi di impianti di potenza inferiore o uguale a 55 kW, al mese successivo al bimestre di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese seguente (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sdl della "FatturaPA" fatta eccezione per i Soggetti Responsabili ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello Sdl non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, sulla base degli importi maturati dal Soggetto Responsabile, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle non ancora incassate.

Alla data di scadenza (Data di pagamento), sulla base delle modalità previste dal capitolo 4 delle Modalità Operative, il saldo risultante potrà essere oggetto di pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Soggetto Responsabile sul conto corrente bancario indicato dallo stesso.

- 7) Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

1.3 OBBLIGHI

1.3.1 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di riconoscimento della remunerazione spettante all'energia elettrica prodotta, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento della stessa nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione della remunerazione spettante mediante Modalità Operative rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Soggetto Responsabile e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Responsabile o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'impianto;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

1.3.2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE

- 1) Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Responsabile è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Responsabile.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione inerente a modifiche impiantistiche o di funzionamento, che comportino la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto;
- comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.

Il Soggetto Responsabile, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico.

- 2) Con riferimento all'impianto oggetto del Contratto, il Soggetto Responsabile, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

- 3) La proroga del periodo di remunerazione ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla Deliberazione, dovrà essere richiesta dal Soggetto Responsabile in forma scritta, entro unanno da cui si è verificato l'evento e in ogni caso entro la scadenza del Contratto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta come descritta nelle Modalità Operative.

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere altri incentivi pubblici per l'impianto oggetto del Contratto con esclusione di quanto previsto dall'art. 26 del D. lgs. 28/2011 e all'art. 7 del Decreto.

1.3.3 VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 1) Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alla remunerazione dell'energia elettrica;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle Modalità Operative e dalla normativa applicabile.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.

Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione alla remunerazione, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, titolare dell'impianto oggetto del Contratto.

1.3.4 CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI

- 1) Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all'incasso da parte del Soggetto Responsabile le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente paragrafo 1.2.3. "*Pagamenti e Fatturazione*".
- 2) La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo paragrafo 1.4.7. "*Comunicazioni*" inviata a cedente e cessionario.
- 3) L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
 - b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
 - c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente al perfezionamento del Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;

- iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica;
 - iv. riporti in allegato la lettera di ammissione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione.
- 4) L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
- 5) Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.
- 6) L'eventuale retrocessione all'originario cedente dell'intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti di GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo paragrafo 1.4.7. "*Comunicazioni*" inviata a cedente e cessionario.

L'accettazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - b) la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
 - c) la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante poste elettronica.
- L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.
- 7) In caso di conferimento a terzi di mandato all'incasso irrevocabile dei crediti, e in caso di revoca dello stesso, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi.
- 8) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato.
- 9) È fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal Contratto.

1.3.5 CESSIONE DELL'IMPIANTO

Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste nel successivo paragrafo 1.4.8. "Comunicazioni", la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il Contratto.

1.4 PROFILI CONTRATTUALI

1.4.1 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'ammissione alla remunerazione attraverso la lettera di ammissione.

1.4.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento della remunerazione di cui alla normativa di riferimento;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014;

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti nel paragrafo 2.3.2. "*Obblighi del Soggetto Responsabile*";
- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di remunerazione;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessionari/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo remunerativo. In alternativa, per variazioni al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere il beneficio per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione in argomento;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell'impianto così come dichiarata dal Soggetto Responsabile;
- qualora l'impianto venga spostato in un sito diverso da quello di prima installazione.

1.4.3 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.3.2. "*Obblighi del Soggetto Responsabile*";
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;

- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Soggetto Responsabile, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/11.

1.4.4 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Soggetto Responsabile ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.4.8. "*Comunicazioni*", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

1.4.5 ACCORDI MODIFICATIVI

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le Condizioni Generali in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal Contratto in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.4.4. "*Recesso dal Contratto*".

1.4.6 RITARDATO PAGAMENTO

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.

1.4.7 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

1.4.8 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta.

1.4.9 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'ammissione della remunerazione attraverso la lettera di ammissione.

1.4.10 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni Generali e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

2 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE DI CUI AL DM14 FEBBRAIO 2017

Il servizio per la remunerazione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse è disciplinato, oltre che dalle fonti normative e regolamentari applicabili, dalle presenti Condizioni Generali e dalla lettera di ammissione alla remunerazione riportante, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la tipologia di intervento, la decorrenza del rapporto tra GSE e il Soggetto Responsabile, nonché la remunerazione spettante.

2.1 PARTE GENERALE

2.1.1 PREMESSE

- 1) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, all'art. 1, comma 6-octies, dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito "ARERA"), sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti.
- 2) Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito, D.Lgs. 28/11), all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, stabilendone i criteri.
- 3) Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/11, ha emanato il decreto 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", aggiornato con decreto 16 febbraio 2016.
- 4) Il Decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.
- 5) Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto le tipologie di intervento per le quali è possibile richiedere la remunerazione sono l'installazione di sistemi con pannelli solari termici per la copertura di acqua calda o solar cooling e l'installazione di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

- 6) L'ARERA, con propria Deliberazione 558/2018/R/efr, in attuazione del Decreto, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per la remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse (nel seguito "Remunerazione").
- 7) Il GSE, in qualità di soggetto attuatore della Deliberazione verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione alla remunerazione prevista dall'art. 11 dell'Allegato A alla Deliberazione, in relazione agli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 11 dell'Allegato A alla Deliberazione presentati dal Soggetto Responsabile.
- 8) La remunerazione prevista dal Decreto non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 28/11 e all'art. 7 del Decreto.
- 9) La remunerazione di cui al Decreto relativa agli interventi di installazione di sistemi con pannelli solari termici e di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è alternativa agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
- 10) Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 7 del Decreto, il GSE si riserva di trasmettere i nominativi dei beneficiari della remunerazione e i dati relativi all'intervento all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate.
- 11) Il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con il Soggetto Responsabile al fine di determinare una gestione operativa del Contratto.
- 12) Al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione delle presenti Condizioni Generali, il GSE pubblica sul proprio sito internet (www.gse.it) curandone l'aggiornamento, le Modalità Operative.
- 13) Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni richiamate nelle Condizioni Generali e loro ss.mm.ii., all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile.
- 14) Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00.

2.1.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche della remunerazione, da parte del GSE, dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all'art. 11 dell'Allegato A della Deliberazione.

2.1.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

- 1) La decorrenza del Contratto è riportata nella lettera di ammissione.
- 2) Il Contratto cessa di produrre i suoi effetti con la completa erogazione della remunerazione spettante, fermi restando gli obblighi del Soggetto Responsabile di cui al successivo paragrafo 2.3.2. "*Obblighi del Soggetto Responsabile*".

2.2 PROFILI ECONOMICI

2.2.1 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA E CORRISPETTIVI GSE

L'ammontare della remunerazione da riconoscere agli interventi realizzati è determinato dal GSE, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla Deliberazione e riportato nella lettera di ammissione.

2.2.2. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il GSE riconosce la remunerazione spettante in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di trasmissione della lettera di ammissione da parte del GSE, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11, comma 3, dell'Allegato A alla Deliberazione, al netto dei tempi non imputabili al GSE.

- 1) Nel rispetto dei valori massimi della remunerazione previsti dal Decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare della remunerazione è pari alla somma dei benefici relativi ai singoli interventi.
- 2) In conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 dell'Allegato A alla Deliberazione, ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE, applica al Soggetto Responsabile un corrispettivo convenzionale pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 150 € per ciascun impianto di produzione di energia termica.
- 3) Il corrispettivo di cui al precedente n. 2) verrà fatturato e trattenuto dal GSE a valere sull'importo cui ha diritto il Soggetto Responsabile richiedente la remunerazione di cui all'art. 11 dell'Allegato A alla Deliberazione.

2.3 OBBLIGHI

2.3.1 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Soggetto Responsabile e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Responsabile o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'impianto;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi.

2.3.2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE

- 1) Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la

massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Responsabile è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Responsabile.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento oggetto del Contratto;
- comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.

Il Soggetto Responsabile, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico.

Ai fini dell'accesso alla remunerazione, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. 16 febbraio 2016 che si avvalgano dell'intervento di una ESCO sono tenuti alla stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014.

2.3.3 VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 1) Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento dei benefici rilasciati;
- le caratteristiche dei componenti di impianto;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle Modalità Operative e dalla normativa applicabile.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, alla sua configurazione impiantistica.

Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione alla remunerazione, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla

normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, titolare dell'intervento oggetto del Contratto.

2.3.4 MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO

È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare il mandato all'incasso secondo le disposizioni riportate nelle Modalità Operative.

È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare la revoca del mandato all'incasso secondo le disposizioni riportate nelle Modalità Operative.

2.4 PROFILI CONTRATTUALI

2.4.1 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'ammissione alla remunerazione attraverso la lettera di ammissione.

2.4.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento della remunerazione di cui alla normativa di riferimento;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli di cui all'art. 14, comma 1, del DM 16 febbraio 2016;
- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo 2.3.2. "*Obblighi del Soggetto Responsabile*";

- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di remunerazione;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'intervento è stato ammesso al meccanismo remunerativo;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'impianto non siano effettivamente conclusi alla data di conclusione dei lavori dichiarata dal Soggetto Responsabile;
- qualora l'impianto venga spostato in un sito diverso da quello di prima installazione.

2.4.3 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1) Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo 2.3.2. "*Obblighi del Soggetto Responsabile*";
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Soggetto Responsabile, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.

2.4.4 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Soggetto Responsabile ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 2.4.8. "*Comunicazioni*", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

2.4.5 ACCORDI MODIFICATIVI

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le Condizioni Generali in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal Contratto in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4.4. "Recesso dal Contratto".

2.4.6 RITARDATO PAGAMENTO

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..

2.4.7 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

2.4.8 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta.

2.4.9 PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'ammissione alla remunerazione attraverso la lettera di ammissione.

2.4.10 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni Generali e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.